

# **SVILUPPO SOSTENIBILE VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE**

**Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali  
Il riciclo e la generazione  
di Materia Prima e Seconda**

### Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

*Recante norma in materia ambientale.*

Parte IV: Norme in materia di gestione dei Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Titolo I Gestione dei Rifiuti (dall'art. 177 al 216)

Titolo II Gestione degli Imballaggi (dall'art. 217 al 226)

Titolo III Gestione di Particolari Categorie di Rifiuti (dall'art. 227 al 237)

Titolo IV Tariffa per la gestione dei Rifiuti urbani (art. 238)

### Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i.

*Recante Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del DLgs. 5 febbraio 1997 (ora D.Lgs. 152/06) .*

Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto **non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente**, e in particolare non devono:

- a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) causare inconvenienti da rumori e odori;
- c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;

### Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i.

*Recante Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del DLgs. 5 febbraio 1997 (ora D.Lgs. 152/06) .*

*Il Decreto stabilisce le modalità per il recupero di rifiuti non pericolosi:*

*Recupero di materia*

*Recupero energetico*

*Recupero ambientale*

*Messa in riserva*

## Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

### **Articolo 179b - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti**

**1.** La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

## Articolo 184 - Classificazione

1. ... i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani e rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi**.



# Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

### Articolo 183 - Definizioni

Ai fini della Parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "**rifiuto**": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "**rifiuto pericoloso**": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto;

## Articolo 184 - Classificazione

### 2. Sono **rifiuti urbani**:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità...;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, ...



### Articolo 184 - Classificazione

#### 3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ...
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, ...
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;.. d) ... artigianali; e) ... commerciali; f) ... di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

### Articolo 184-bis - Sottoprodotto

1. E un sottoprodotto e non un rifiuto ..., qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte le seguenti condizioni:**

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, ... da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ... soddisfa, ..., tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

### **Articolo 184-ter - Cessazione della qualifica di rifiuto**

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

## Articolo 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni ...;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, ...;

c) il suolo non contaminato ... escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ...;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, ..., la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa..., mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

### Articolo 181 - Riciclaggio e recupero dei rifiuti

1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità ... i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata..., entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano .... i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, **carta, metalli, plastica e vetro** provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, ... **almeno al 50% in termini di peso;**

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, ..., di **rifiuti da costruzione** e demolizione non pericolosità aumentata **almeno al 70 per cento in termini di peso.**

Legge regionale E-R 5 ottobre 2015 n. 16

La norma regionale pone al 2020 il raggiungimento di **obiettivi** importanti, in alcuni casi più ambiziosi di quelli proposti dalla Comunità europea:

- riduzione del 20-25% della produzione pro-capite di rifiuti urbani (del 2011);
- raccolta differenziata al 73%;
- riciclaggio di materia al 70%.

Il pacchetto ECONOMIA CIRCOLARE stabilisce due obiettivi comuni per l'Unione europea. Il primo è il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025. Questa quota è destinata a salire al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. Il secondo obiettivo è il riciclo del 65% dei rifiuti di imballaggi entro il 2025 (70% entro il 2030) con obiettivi diversificati per materiale, come illustrato nella tabella:

<b>Materiale</b>	<b>Entro il 2025</b>	<b>Entro il 2030</b>
Tutti i tipi di imballaggi	65%	70%
Plastica	50%	55%
Legno	25%	30%
Metalli ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta e cartone	75%	85%

Alea nel mese di Agosto 2019 ha raccolto nel proprio bacino forlivese **più dell'80%** di rifiuto differenziato.

E' prevista una **riduzione della produzione pro capite** di rifiuti urbani nel 2019 **pari all'obiettivo regionale** rispetto alla produzione del **2018**.

Nel 2019 **supererà l'obiettivo regionale** di raccolta differenziata per il **2020 e quello europeo di raccolta differenziata** complessiva e di imballaggi previsto per il **2030**.





***Grazie per l'attenzione***